

L'architettura del cambiamento

Seminario tecnico per dirigenti, docenti, operatori di orientamento, referenti istituzionali degli EE.LL.
Verona, 10 dicembre 2010

La Formazione Professionale Iniziale

I tre ambiti della Formazione Professionale:

1. Formazione Professionale

Iniziale (14-17 anni - Corsi triennali di Qualifica professionale - Assolve l'obbligo di istruzione e il diritto-dovere alla formazione).

2. Formazione Professionale

Superiore (Post qualifica, Post diploma o post laurea).

3. Formazione Professionale

Continua (per adulti occupati - Long Life Learning, LLL).

Il lungo cammino della Formazione Professionale Iniziale (1)

1. La **Legge-quadro 845/78**

Art. 1 - Finalità della formazione professionale.

La Repubblica promuove la formazione e l'elevazione professionale in attuazione degli articoli 3, 4, 35 e 38 della Costituzione, al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta e di favorire la crescita della professionalità dei lavoratori attraverso l'acquisizione di una cultura professionale. La formazione professionale, **strumento della politica attiva del lavoro**, si **svolge nel quadro degli obiettivi della programmazione economica** e tende a favorire l'occupazione, la produzione e l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro in armonia con il progresso scientifico e tecnologico.

2. **Legge 20 gennaio 1999, n. 9 (Berlinguer)**

"Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione"

... l'obbligo di istruzione è elevato da otto a dieci anni. In sede di prima applicazione ... l'obbligo di istruzione ha durata novennale. Mediante programmazione da definire nel quadro del suddetto riordino, sarà introdotto l'obbligo di istruzione e formazione fino al diciottesimo anno di età, a conclusione del quale tutti i giovani possano acquisire un diploma di scuola secondaria superiore o una qualifica professionale.

Il lungo cammino della Formazione Professionale Iniziale (2)

3. Legge delega n. 53/2003 (Moratti)

La legge 53/03 assicura "a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica professionale entro il diciottesimo anno di età"; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale" (L. 53/03, art. 2, comma 1, lett. c.).

Sulla base di questo principio e a seguito della abrogazione della legge 9/99, un Accordo Stato-Regioni del 2003 avvia, in forma sperimentale, i percorsi triennali di leFP, destinati ai giovani che hanno concluso positivamente il primo ciclo di studi. Il percorso triennale termina con il conseguimento di una qualifica professionale, riconosciuta a livello nazionale e corrispondente almeno al secondo livello europeo.

4. Legge n. 296/06, Legge 40/07 (Prodi-Fioroni) e legge 133/2008 (Berlusconi-Gelmini)

Hanno definito l'assetto del 2° ciclo di istruzione e formazione che risulta composto dal (sotto)sistema dell'Istruzione Secondaria Superiore, articolato nei licei, negli istituti tecnici e negli istituti professionali e dal (sotto)sistema dell'Istruzione e Formazione Professionale, articolato nei percorsi formativi triennali e quadriennali e dai percorsi formativi in apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere. Anche in questi percorsi un giovane può assolvere all'obbligo di istruzione fino al 16° anno e al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione fino al 18° anno di età.

Il lungo cammino della Formazione Professionale Iniziale (3)

5. Gli Accordi

- a) L'Accordo del **25.02.2010** tra Regioni e Province autonome per l'adozione:
- delle metodologie;
 - delle figure di riferimento;
 - degli standard formativi minimi relativi alle competenze.

- b) L'Accordo del **29.04.2010** in Conferenza Stato-Regioni riguardante il primo anno di attuazione 2010/2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale di durata triennale e quadriennale (non più sperimentali, ma ordinamentali).

Vengono definite:

- le 21 figure professionali relative alle qualifiche dei percorsi triennali e quadriennali,
- i livelli essenziali delle prestazioni,
- i livelli essenziali dell'offerta formativa,
- l'orario minimo annuale,
- l'articolazione dei percorsi formativi.

La strada ancora da percorrere (1)

1. Non tutte le Regioni accettano e seguono la normativa nazionale su questo tema.

Incostituzionale la modalità di assolvimento dell'obbligo della Regione Toscana.

Il 2 novembre 2010 la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 309, ha dichiarato incostituzionali i commi 2-3 dell'art. 3 della Legge Regionale toscana in materia di istruzione e formazione professionale in cui si prevedevano le modalità di assolvimento dell'obbligo di istruzione e di conseguimento della qualifica professionale triennale.

Si trattava di un primo biennio interamente e solamente scolastico e di un terzo anno professionalizzante realizzabile o dalle scuole accreditate o dalle agenzie formative regionali con modalità integrate.

N.B. Il tasso di dispersione scolastica in Toscana è tra i più alti rispetto al centro-nord.

La strada ancora da percorrere (2)

2. La necessità di creare un comparto unitario di tutti i percorsi professionalizzanti.

In molti paesi europei esiste un comparto definito VET (Vocational Education and Training), che identifica un ambito unitario ed organico comprendente tutti i percorsi che terminano con titoli professionalizzanti.

In Italia il comparto, che è composto da:

- Istruzione tecnica (ITI);
 - Istruzione professionale (IPSIA);
 - Istruzione e formazione professionale (IeFP);
 - Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere
- deve ancora essere realizzato e da qui scaturisce, per esempio, la contesa tra il ruolo degli IPSIA e dei CFP.

È necessario operare verso la definizione di una mappa unitaria dell'offerta professionalizzante, non centrata sul principio dell'istituzione erogante, ma su quello delle competenze da acquisire e del percorso formativo del cittadino.

La strada ancora da percorrere (3)

3. L'urgenza di una nuova legge regionale relativa al sistema educativo regionale di istruzione e formazione.

Si tenga presente che nel Veneto il sistema della IeFP si basa ancora sulla legge regionale n. 10 del 1990. In vent'anni il mondo è cambiato almeno due volte!... Ma questa esigenza esiste anche per la maggioranza delle altre Regioni.

4. Rivedere i criteri di accreditamento regionale per la Formazione Iniziale.

I sistemi regionali di Accreditamento devono essere più omogenei a livello nazionale e soprattutto più efficaci per discriminare la capacità e la qualità formativa degli Enti. Sono necessari vincoli più ristretti e accertamenti più efficaci.

5. Semplificazione amministrativo-rendicontativa e tempestività nei finanziamenti.

La leFP e la dispersione scolastica (1)

Il sottosistema dell'Istruzione e Formazione Professionale (leFP) svolge anche una importante funzione di recupero e di inclusione sociale, ed in quanto tale è strumento privilegiato per combattere la dispersione e la demotivazione all'apprendimento formativo, per sostenere soggetti posti in condizioni di difficoltà, per favorire l'integrazione.

L'ISFOL nel suo rapporto annuale del 2008 rileva che dei 126.000 ragazzi dai 14 ai 17 anni, pari al 5,4%, risultati fuori da qualsiasi percorso di istruzione e formazione, il 7,7% è residente al sud, contro il 2,8% del Nord Est.

Svariate ricerche hanno dimostrato che la dispersione scolastica nelle varie Regioni è inversamente proporzionale alla qualità e quantità della leFP.

La leFP e la dispersione scolastica (2)

160 mila ragazzi dispersi e da recuperare alla formazione

Dai dati generali del MIUR, Tuttoscuola ha rilevato che dopo la scuola media circa 160.000 ragazzi si “disperdono” senza possedere livelli adeguati di formazione e istruzione, entrando nel mondo del lavoro, o parcheggiando nei pressi, privi di quelle competenze di base che la società della conoscenza richiede.

Per migliaia di quei ragazzi per i quali già all’uscita dal primo ciclo di istruzione la scuola non costituisce più motivo di attrazione o motivazione, c’è la risorsa della formazione professionale che, sempre secondo l’ISFOL, vede iscritti circa 150.000 ragazzi.

La leFP e la dispersione scolastica (3)

Il canale della formazione professionale consente di assolvere all'obbligo e al diritto-dovere di istruzione e costituisce un percorso alternativo di pari dignità rispetto ai sottosistemi dei Licei, dell'Istruzione tecnica o dell'Istruzione professionale.


È anche possibile proseguire il percorso formativo con altri due/tre anni per giungere al diploma, all'interno degli Istituti professionali o degli Istituti tecnici.

Da alcuni anni sia la Regione del Veneto che l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto finanziano iniziative che favoriscano il proseguimento, dopo l'ottenimento della Qualifica triennale, nei canali dell'Istruzione. Questo anche in attesa che venga attivato – come previsto nell'Accordo Stato-Regioni – un quarto anno nel sottosistema dell'leFP.

Un efficace sistema di riconoscimento dei crediti favorisce questi passaggi dai sottosistemi dei Licei e dell'Istruzione verso la leFP (nel secondo anno) e viceversa (al termine del terzo anno).

Porto, a mo' d'esempio, i dati relativi al CFP che dirigo.

INSERIMENTO DIRETTAMENTE IN SECONDA CLASSE CFP DI ALLIEVI PROVENIENTI DALLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE



Allievi qualificati che proseguono in terza ITI

